COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 31 OTTOBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 1377

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali. (2923) . . . 1377

PRESIDENTE 1377, 1378, 1379, 1381

SAILIS, *Relatore* 1377, 1379

RIVA. 1378

POLETTO 1378

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1378, 1379, 1381

LUZZATTO 1379, 1381

PAJETTA GIANCARLO 1381

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1382

La seduta comincia alle 9.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Conci Elisabetta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali. (2923).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali ».

Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole a questo provvedimento, condizionatamente alla sostituzione della tabella di cui all'articolo 2 con altra da essa proposta, della quale darò lettura in sede di discussione degli articoli.

Il relatore, onorevole Sailis, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAILIS, *Relatore*. Col presente disegno di legge si provvede ad istituire, anche per la stagione invernale 1952-53, il « Fondo nazionale di soccorso invernale ». In definitiva, il provvedimento non fa che riprodurre le disposi-

zioni contenute nella legge 5 dicembre 1951, n. 1302, la quale istituiva dei sovraprezzi sui pubblici spettacoli e sui viaggi, nonché sui biglietti d'ingresso ai casinò da giuoco.

Vi è una sola innovazione, ed è quella contemplata dall'articolo 13. Essa riguarda la devoluzione all'Associazione italiana della Croce Rossa dei fondi che saranno raccolti nella prima domenica di applicazione dei contributi previsti dal provvedimento. Tale innovazione trova la sua giustificazione nel regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 625, in base al quale detta istituzione venne autorizzata a promuovere ogni anno la « Giornata della Croce Rossa », beneficiando dell'applicazione dei sovraprezzi sui biglietti dei pubblici spettacoli e su quelli dei trasporti urbani ed extraurbani, per far fronte alle sue esigenze assistenziali.

Null'altro ho da aggiungere, se non per dichiararmi favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RIVA. In sede di discussione degli articoli mi permetterò di proporre che fra le festività comprese nel provvedimento sia inclusa anche la giornata del 6 gennaio, ricorrenza della Epifania, devolvendo a favore dei cancerosi i proventi raccolti in quella giornata.

POLETTO. Vorrei sapere dal relatore per quali motivi il periodo di applicazione di questi sovraprezzi è stato prolungato fino al 31 maggio, mentre l'anno scorso era limitato al 31 marzo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero informare la Commissione su alcuni dati. Il gettito derivato dalle raccolte per il « Fondo nazionale di soccorso invernale » in applicazione della legge 5 dicembre 1951, n. 1302, e dalle pubbliche offerte è stato il seguente: contributo statale, lire un miliardo; Società italiana autori editori, lire 1.657.816.533; Casinò, lire 558.003.000; trasporti, lire 612.633.997; pubbliche offerte, lire 90.236.009: per un totale complessivo di lire 3.918.689.539.

Le cifre mi sembrano abbastanza eloquenti; non mi resta, pertanto, che raccomandare alla Commissione di voler mantenere le aliquote indicate nel provvedimento in esame, perché sono le stesse dello scorso anno. Si tratta di divertimenti, sia pure leciti, per cui non dovrebbero esserci preoccupazioni, mentre, d'altra parte, diminuendo anche di sole 5 lire ogni voce di contributo, le entrate diminuirebbero in modo molto sensibile. Si potrebbe rilevare che anche qui si incide sui biglietti di minor costo, ma purtroppo non è possibile farne a meno essendo proprio essi quelli che producono il gettito maggiore.

Per quanto riguarda le proposte di emendamenti, posso dire fin d'ora che accetto senz'altro l'inclusione della festività dell'Epifania, in quanto è evidente che si tratta di un errore materiale dei compilatori del disegno di legge; non ritengo invece opportuno destinare ai cancerosi il ricavato di quella giornata, sia per non creare destinazioni specifiche al « Fondo », sia perché quella dei cancerosi è una categoria troppo fluida, nel senso che non è concentrata come, ad esempio, i tubercolotici, i ciechi, la Croce Rossa, ecc. I cancerosi potranno eventualmente attingere anche essi al fondo suddetto ma sempre mediante regolari istanze.

Debbo aggiungere che non è neppure possibile, data la maggiore ristrettezza del bilancio dell'interno rispetto allo scorso anno, includere delle deviazioni le quali inevitabilmente comporterebbero richieste di incremento di fondi.

RIVA. Udita la dichiarazione del rappresentante del Governo, che saranno tenuti presenti gli speciali bisogni della categoria dei cancerosi, che può essere paragonata a quella dei tubercolotici e il cui male comporta una degenza ospedaliera di mesi ed anni, dichiaro che modifico la mia proposta di emendamento nel senso di limitarla all'inclusione pura e semplice della data del 6 gennaio fra le festività.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È istituito, per la stagione invernale 1952-53, il « Fondo nazionale di soccorso invernale », allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni, anche volontarie.

La gestione del Fondo stesso è affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« In deroga all'articolo 5 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, è istituito, a decorrere dal 30 novembre 1952 e per tutte

le domeniche seguenti fino al 31 maggio 1953, nonché nei giorni 25 e 26 dicembre, 1° gennaio e 19 marzo, un sovraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali nei quali si danno pubblici trattenimenti e spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse. La misura relativa, da calcolarsi sul prezzo del biglietto al lordo del diritto erariale, è stabilita come segue:

per importi	fino a	L. 100		L.	5
»	»	da L. 101	a L. 200	»	10
»	»	» 401	» 800	»	60
»	»	» 801	» 1.000	»	100
»	»	» 1.001	» 1.500	»	150
»	»	oltre » 1.500		»	200

Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovraprezzo è stabilito in lire 100 per i biglietti di prezzo superiore a lire 800.

Per gli abbonamenti agli anzidetti trattenimenti, spettacoli e manifestazioni, da usufruire nel periodo di applicazione della presente legge, qualora non sia richiesto un biglietto individuale d'ingresso, è dovuto un sovraprezzo pari al 3 per cento dell'intero importo dell'abbonamento al lordo del diritto erariale.

I sovraprezzi suddetti sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sulla entrata ».

LUZZATTO. Mi sembra che nella tabella ci si fermi ad una cifra troppo modesta per essere considerata come limite massimo. Propongo di variare l'ultima voce della tabella come segue: « da lire 1.501 a lire 3.000, lire 200 » e di aggiungere la seguente voce: « oltre lire 3.000, lire 400 ».

Chi paga 3.000 lire per uno spettacolo, può benissimo pagarne 3.400.

PRESIDENTE. Rammento che a quest'articolo è stato proposto dalla Commissione Finanze e tesoro di sostituire l'intera tabella con la seguente:

per importi	fino a	L. 150		L.	5
»	»	da L. 151	a L. 250	»	10
»	»	» 201	» 400	»	20
»	»	» 251	» 500	»	20
»	»	» 501	» 1.000	»	60
»	»	» 1.001	» 1.500	»	100
»	»	» 1.501	» 2.500	»	150
»	»	oltre » 2.500		»	200

Vi è inoltre l'emendamento dell'onorevole Riva inteso a includere tra le festività quella dell'Epifania.

LUZZATTO. Mi dichiaro contrario alla nuova tabella proposta dalla Commissione Finanze e tesoro.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Luzzatto, mentre mi dichiaro contrario a quello proposto dalla Commissione Finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione al primo comma dell'articolo l'emendamento proposto dall'onorevole Riva inteso ad aggiungere alle festività indicate quella del 6 gennaio.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento alla tabella proposto dalla Commissione finanze e tesoro.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Luzzatto, inteso a fissare da lire 1.501 a lire 3.000 il sovraprezzo in lire 200 e ad istituire un nuovo sovraprezzo di lire 400 per i biglietti di costo superiore alle lire 3.000.

(*È approvato*).

SAILIS, *Relatore*. Propongo di inserire dopo il secondo comma il seguente comma aggiuntivo:

« I sovraprezzi di cui sopra sono dovuti anche sui biglietti d'ingresso gratuiti, ad eccezione di quelli previsti da apposite disposizioni legislative ».

LUZZATTO. E i giornalisti che vanno per compiere il loro servizio?

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Pagheranno anch'essi; vuol dire che si faranno rimborsare dal loro giornale.

Sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore del quale è stata data in precedenza lettura.

(*È approvato*).

Pongo allora in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, così come risulta modificato, dagli emendamenti in precedenza approvati:

« In deroga all'articolo 5 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, è istituito, a decorrere dal 30 novembre 1952 e per tutte le domeniche seguenti fino al 31 maggio 1953, nonché nei giorni 25 e 26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio e 19 marzo, un sovraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali nei quali si danno pubblici trattenimenti e spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto

erariale, comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse. La misura relativa, da calcolarsi sul prezzo del biglietto al lordo del diritto erariale, è stabilita come segue:

per importi	fino a	L. 100	. . . . .		L.	5
»	»	da L. 101	a L.	200	»	10
»	»	» 201	»	400	»	20
»	»	» 401	»	800	»	60
»	»	» 801	»	1.000	»	100
»	»	» 1.001	»	1.500	»	150
»	»	» 1.501	»	3.000	»	200
»	»	oltre L. 3.000	. . . . .		»	400

Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovraprezzo è stabilito in lire 100 per i biglietti di prezzo superiore a lire 800.

I sovraprezzi di cui sopra sono dovuti anche sui biglietti d'ingresso gratuiti, ad eccezione di quelli previsti da apposite disposizioni legislative.

Per gli abbonamenti agli anzidetti trattenimenti, spettacoli e manifestazioni, da usufruire nel periodo di applicazione della presente legge, qualora non sia richiesto un biglietto individuale d'ingresso, è dovuto un sovraprezzo pari al 3 per cento dell'intero importo dell'abbonamento al lordo del diritto erariale.

I sovraprezzi suddetti sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata».

(*È approvato*).

Pongo in votazione i successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7 sui quali non sono stati presentati emendamenti:

ART. 3.

È istituito a favore del «Fondo nazionale di soccorso invernale» un sovraprezzo di lire 2000 su ciascun biglietto di ingresso nei casinò da giuoco per il periodo decorrente dal giorno di entrata in vigore della presente legge fino al 31 maggio 1953.

Il medesimo sovraprezzo è dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casinò muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

Il sovraprezzo suddetto è esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Le ditte che hanno in gestione i predetti casinò sono obbligate a riscuotere senz'alcun compenso e a versare l'importo del sovraprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al « Fondo nazionale di soccorso invernale.

(*È approvato*).

ART. 4.

I sovraprezzi di cui al precedente articolo 2, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, sono riscossi dall'esercente e da questo versati alla Società italiana autori ed editori nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali.

La Società italiana autori ed editori deve versare, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovraprezzi incassati al « Fondo nazionale di soccorso invernale », dandone notizia al Ministero per l'interno ed a quelli per le finanze e per il tesoro.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovraprezzi sarà dalla Società suddetta svolto gratuitamente.

(*È approvato*).

ART. 5.

Il servizio di cassa del «Fondo nazionale di soccorso invernale » è affidato ad un'azienda di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, da scegliersi d'intesa con il Ministero per il tesoro.

(*È approvato*).

ART. 6.

Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al soccorso invernale sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicità a favore di terzi.

(*È approvato*).

ART. 7.

Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, per le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

« Le ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in

otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:

per importi fino a						L. 5
»	»	da L.	51	a L.	100	» 10
»	»	»	101	»	200	» 20
»	»	»	201	»	500	» 50
»	»	»	501	»	1.000	» 100
»	»	»	1.001	»	2.000	» 150
»	»	oltre »	2.000			» 200

Per i biglietti collettivi il sovraprezzo deve essere applicato, nella stessa misura, sull'importo relativo a ciascun viaggiatore.

Sono esclusi dall'applicazione del sovraprezzo i biglietti rilasciati all'estero ».

LUZZATTO. Debbo fare la stessa osservazione che ho fatto per la tabella riferentesi ai prezzi dei biglietti per l'ingresso ai pubblici spettacoli. Anche qui la tariffa massima mi sembra modesta. Si fa presto a spendere duemila lire per un viaggio, specie per chi acquisti biglietti di prima o di seconda classe. Allora, per non danneggiare eccessivamente i viaggiatori di terza classe rispetto a quelli di prima e seconda classe, io proporrei di fare una differenziazione nell'imposizione del contributo a seconda della classe, oppure di aggiungere un'altra categoria per gli importi che superino le 5.000 lire.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Riesce molto difficile, specie in questa sede, stabilire una differenziazione tra i viaggiatori delle varie classi.

LUZZATTO. Allora, propongo di lasciare il contributo di lire 200 per i biglietti da lire 2001 a lire 5000 e di istituire una nuova categoria per i biglietti di costo superiore a 5000 lire con un contributo di lire 400.

Bisogna tener conto che somme superiori alle cinquemila lire certamente saranno spese da viaggiatori di prima o di seconda classe; quanto al viaggiatore di terza classe che dovesse andare, per esempio, da Torino a Palermo, probabilmente potrà fare a meno di partire di domenica.

Mi permetto, però, di raccomandare che, almeno per il prossimo anno, si studi un sistema di differenziazione tra le varie classi.

PAJETTA GIAN CARLO. Io proporrei una tassa fissa, oltre quella già stabilita, di lire 100 per la seconda classe e di lire 200 per la prima.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La questione di una differenziazione di sovraprezzo a seconda delle classi può essere studiata per un altro anno, e magari a tal proposito questa Commissione potrebbe votare un ordine del giorno. Ma per quest'anno, data anche l'urgenza del provvedimento, dobbiamo lasciare le cose come stanno. Diversamente, data la complessità dell'operazione, la quale dovrebbe essere effettuata agli sportelli, dovremmo sentire anche il parere dell'Amministrazione dei trasporti.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento dell'onorevole Luzzatto che fissa il contributo, per i biglietti da lire 2001 a 5000, in lire 200; e, per i biglietti oltre le lire 5000, in lire 400.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 8, così modificato:

«Le ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:

per importi fino a						L. 5
»	»	da L.	51	a L.	100	» 10
»	»	»	101	»	200	» 20
»	»	»	201	»	500	» 50
»	»	»	501	»	1.000	» 100
»	»	»	1.001	»	2.000	» 150
»	»	»	2.001	»	5.000	» 200
»	»	oltre L. 5.000				» 400

Per i biglietti collettivi il sovraprezzo deve essere applicato, nella stessa misura, sull'importo relativo a ciascun viaggiatore.

Sono esclusi dall'applicazione del sovraprezzo i biglietti rilasciati all'estero».

(*È approvato*).

Pongo in votazione i successivi articoli 9, 10, 11, 12, 13, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

ART. 9.

«Le Aziende esercenti pubblici servizî di trasporto debbono applicare a favore del Fondo nazionale medesimo un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in otto domeniche da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:

a) ferrovie, filovie, funivie, seggiovie, tranvie e funicolari extra-urbane, autolinee

extra-urbane e servizî di navigazione interna extra-urbani:

per importi fino a			L. 50		L.	5
»	»	da L.	51 a L.	100	»	10
»	»	»	101 »	200	»	20
»	»	»	201 »	500	»	50
»	»	»	501 »	1.000	»	100
»	»	»	1.001 »	2.000	»	150
»	»	oltre L. 2.000			»	200

b) pubblici servizî di trasporto urbani (autofilotramvie, funicolari, funivie, ascensori e servizî di navigazione interna):

per qualsiasi importo . . . . . L. 5».

(*È approvato*).

ART. 10.

«I sovraprezzi di cui agli articoli 8 e 9, nella misura minima di lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi è munito di tessera di abbonamento o di biglietto a riduzione o gratuito.

L'importo dei sovraprezzi per le singole categorie e le modalità per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministeri per l'interno e per i trasporti».

(*È approvato*).

ART. 11.

«Per le otto domeniche di cui al precedente articolo 9, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade è stabilito a favore del « fondo nazionale di soccorso invernale » un sovraprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi».

(*È approvato*).

ART. 12.

«Le Aziende di trasporto, cui è fatto obbligo di applicare i sovraprezzi stabiliti dall'articolo 9, non possono esigere alcun compenso per il relativo servizio di riscossione e sono tenute a rimettere, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale.

Le aziende stesse, qualora non applichino i sovraprezzi suddetti, sono tenute a corrispondere in proprio il relativo importo, maggiorato di una somma pari a cinque volte l'importo medesimo a favore del Fondo suddetto».

(*È approvato*).

ART. 13.

«I fondi raccolti, per ciascuno dei sovraprezzi previsti dalla presente legge, nella prima domenica in cui i sovraprezzi stessi verranno applicati saranno devoluti all'Associazione italiana della Croce Rossa per lo svolgimento dei relativi compiti assistenziali».

(*È approvato*).

Do lettura di un ordine del giorno presentato dall'onorevole Luzzatto:

« La Commissione della Camera, esaminando il disegno di legge n. 2923, vincola il Governo a proporre, per analoghi provvedimenti successivi, un sovraprezzo sui biglietti di viaggio che stabilisca tariffe maggiori rispettivamente per i biglietti di prima e seconda classe rispetto ai biglietti di terza classe ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali » (2923):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli . . .	32
Voti contrari	6

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Assennato, Audisio, Bima, Bottonelli, Bovetti, Camposarcuno, Carignani, Cremaschi Carlo, Codacci Pisanelli, Corbi, Corona Achille, De Michele, Donatini, Gullo, La Rocca, Longhena, Luzzatto, Marazza, Marotta, Martuscelli, Melloni, Merloni, Molinaroli, Nasi, Numeroso, Paganelli, Pajetta Gian Carlo, Poletto, Quintieri, Riva, Rocchetti, Russo Carlo, Sailis, Sampietro Umberto, Tesauro, Tozzi Condivi, Turchi.

È in congedo:

Conci Elisabetta.

La seduta termina alle 10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI